

Allegato 2.2

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORENNI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto beneficiario del contributo.

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio di pronta accoglienza

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Servizio di pronta accoglienza, di seguito anche solo Servizio, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda 1.4 del Catalogo e da quanto altro disciplinato dal Bando.
2. Costituisce parte integrante di questa Convenzione, quanto descritto dal Soggetto beneficiario del contributo nella proposta progettuale presentata per la partecipazione al Bando, in quanto compatibile con lo stesso.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il 31 dicembre 2031.

Art. 3

Destinatari del servizio

Il Servizio si rivolge a minorenni presenti sul territorio provinciale, di età compresa, di norma, tra gli 12 e i 17 anni, in stato di pregiudizio e abbandono o comunque in situazione di emergenza per cause diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) minorenni in condizione di difficoltà personale relativamente al proprio percorso di crescita e autonomia, con la manifestazione di comportamenti devianti o di difficile adattamento al contesto di riferimento;
- b) minorenni con difficoltà psico-relazionali e/o con fragilità di tipo sanitario o psichiatrico o problemi nell'ambito della dipendenza, temporaneamente privi di un'idonea collocazione.
- c) minorenni in condizione di pregiudizio e di emergenza, privi di contesto familiare idoneo e/o provenienti da situazioni familiari o personali di elevata conflittualità;
- d) in generale minorenni in condizione di pregiudizio, privi di accudimento familiare, senza dimora ed esposti al rischio di marginalità, violenza o devianza.
- e) minori stranieri non accompagnati.

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei minorenni presso il Servizio può avvenire: in seguito a provvedimenti della Magistratura o della Pubblica Autorità (art. 403 c.c.), oppure, previo consenso dei genitori o del tutore. L'inserimento può essere disposto su invio del servizio sociale, dei servizi specialistici sanitari, dell'Equipe del Pronto Intervento Sociale o delle Forze dell'Ordine .
2. Le richieste di ammissione potranno pervenire al Servizio in tutto l'arco delle 24 ore. Il Servizio dovrà garantire l'immediata accoglienza, nei limiti di quanto previsto all'art. 7, previo verbale di affidamento da parte dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali, servizi sanitari, Equipe del pronto intervento sociale, Polizia Locale, Forze dell'ordine e Magistratura).
3. Nel caso in cui, al momento dell'accoglienza del minorenne, si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altri minorenni presenti in struttura, il Soggetto beneficiario del contributo informa entro il primo giorno lavorativo seguente, il Responsabile del servizio sociale territorialmente competente e la Provincia per l'individuazione di soluzioni alternative.
4. Il Soggetto beneficiario del contributo dovrà comunicare al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente e ai servizi sanitari specialistici la presenza di minorenni accolti con problematiche di tipo sanitario, entro il primo giorno lavorativo seguente l'avvenuto inserimento per quanto di loro competenza. La comunicazione si rende necessaria per la tempestiva attivazione dell'equipe di riferimento per il supporto al minore e per la definizione del progetto di accoglienza.
5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto beneficiario del contributo e il Servizio Sociale competente responsabile del progetto di sostegno e tutela del minore.
6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del limite di ricettività della struttura, in caso di necessità e di urgenza il Soggetto beneficiario del contributo accoglie

minorenni con residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione, dandone tempestiva comunicazione formale, entro 48 ore dall'inserimento, al Comune di residenza e alla Provincia. Se non diversamente previsto dal programma sociale provinciale, in caso di permanenza oltre il quinto giorno e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, sarà addebitata all'ente competente del territorio di provenienza del minorenni direttamente dal Soggetto beneficiario del contributo, una costo giornaliero di euro 200,00, tramite emissione di idonea documentazione fiscale.

Art. 5

Presidio del personale

1. Il Soggetto beneficiario del contributo assicura un adeguato presidio educativo e assistenziale in relazione alla capacità ricettiva del Servizio e alla complessità dei bisogni dei minorenni accolti, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti previsti dalla sezione figure professionali della scheda 1.4 del Catalogo.
2. Il numero degli educatori/operatori sociali che di norma compongono l'équipe educativa, è almeno di:
 - 8 operatori a 38 ore settimanali o equivalenti fino a n. 6 minorenni accolti;
 - 10 operatori a 38 ore settimanali o equivalenti quando i minorenni accolti sono più di 6.
3. Considerate le caratteristiche dei minori accolti all'interno della struttura, è opportuno che nell'equipe educativa siano rappresentati i diversi generi.
4. Le ore per le funzioni di coordinamento devono costituire almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.
5. Il presidio notturno è attivo.
6. Al fine di corrispondere al meglio alla cura e assistenza di minorenni con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento della copertura ordinaria, sono riconosciute fino a n. 200 ore aggiuntive all'anno con spesa oraria di euro 28,50, da attivare previa autorizzazione da parte della Provincia.
7. Per attività di supporto/accompagnamento per percorsi educativo personalizzati sono riconosciute fino a n. 500 ore aggiuntive all'anno con spesa oraria di euro 28,50 da attivare previa autorizzazione da parte della Provincia. Tali ore supplementari possono essere attivate per ciascun minorenni entro il limite massimo di 50 ore su base annua.

Art. 6

Ulteriori adempimenti in capo al Soggetto beneficiario del contributo

1. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a garantire, in caso di subingresso nel finanziamento del Servizio di pronta accoglienza per minorenni, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione dello stesso, ricorrendo per analogia ed in quanto

compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

2. Il Soggetto beneficiario del contributo si impegna a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione al Bando senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dallo stesso.

3. Nel caso di eventuale assenza totale di minorenni presso il Servizio di pronta accoglienza il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento del servizio, da concordare.

4. Il Soggetto beneficiario del contributo assicura, in aggiunta al rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e di ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento:

a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto beneficiario del contributo non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto beneficiario del contributo;

b) la tempestiva sostituzione del personale assente al fine di garantire l'adeguata copertura del servizio.

5. All'avvio del servizio il Soggetto beneficiario del contributo comunica secondo un format messo a disposizione della Provincia i nominativi del personale con le complete generalità e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

6. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a:

a) garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani);

b) mettere a disposizione un automezzo, per l'intero orario del servizio, in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti.

7. Il Soggetto Gestore, prima dell'avvio dell'attività, stipula un'assicurazione a copertura dei danni da calamità naturali e eventi catastrofici, con durata fino alla scadenza della convenzione.

Art. 7

Struttura per il Servizio

1. Il Soggetto beneficiario del contributo mette a disposizione una struttura, che può essere costituita da uno o più alloggi purché attigui, situata nei comuni di Trento o di Rovereto,

idonea allo svolgimento esclusivo del Servizio. La struttura, oltre a rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento, deve disporre di spazi residenziali tali da assicurare la differenziazione funzionale degli stessi in base al genere del minorenni accolto.

2. Il Soggetto beneficiario del contributo può accogliere fino ad un massimo di 9 minorenni.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e per non più di 30 giorni all'anno, in caso di necessità e di urgenza, e previa autorizzazione della Provincia, è possibile accogliere un ulteriore minore presso la medesima struttura.

Art. 8

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto beneficiario del contributo svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

Art. 9

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto beneficiario del contributo pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 - bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 10
Obblighi in materia di sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto beneficiario del contributo rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto beneficiario del contributo si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a rispettare tempestivamente e integralmente tutte le disposizioni, le prescrizioni e i protocolli vigenti, emanati dalle autorità competenti nazionali e locali, finalizzati alla prevenzione, al contenimento e alla gestione della diffusione di epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie pubbliche.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto beneficiario del contributo sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 12
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto beneficiario del contributo si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art.13
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 650.000,00.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 3.250.000,00.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt.14 e 15 del Bando.

Art. 14
Vicende soggettive del Soggetto beneficiario del contributo

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto beneficiario del contributo non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 15
Decadenza e rinuncia del contributo

1. Il Soggetto beneficiario del contributo decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Bando e dalla presente convenzione o dagli accordi;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 14, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto beneficiario del contributo deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto beneficiario del contributo si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto beneficiario del contributo di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 16

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto beneficiario del contributo convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, dei fabbisogni o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere o un aumento della ricettività. La revisione può essere effettuata anche tramite un procedimento di coprogettazione e potrà prevedere un incremento della spesa annuale entro il 30% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 17

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 18

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto beneficiario del contributo.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto beneficiario del contributo.